



Provincia di Padova

Provvedimento n. 154/VIA/2015

Prot. n.116607 del 18/09/2015

ECOLOGIA\RF\AS\FL

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A. CON PRESCRIZIONI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' (art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Impianto di recupero rifiuti a matrice inerte, potenzialità di recupero 100.000 t/a
pari a 400 t/g
MODIFICA PROVVEDIMENTO n. 146/VIA/2015 del 17/07/2015
Ditta: **CASTAGNA SCAVI S.n.c.**
Sede legale: Via Umberto I, 26 - 35045 SALETTO PD
Sede attività: Santa Margherita d'Adige
Codice Ditta n. 6341

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la DGRV n. 575 del 03/05/2013;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il D.M. n. 52 del 30/03/2015;
- il Regolamento di Funzionamento della Commissione provinciale VIA approvato con Decreto del Presidente Prot. n. 18493 del 27/03/2000, modificato con Decreto del Presidente Prot. n. 120920 del 24/11/2004;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

RICHIAMATO il Provvedimento n. 146/VIA/2015 del 17/07/2015 di esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni, citato in oggetto;

RICHIAMATO l'Art. 1, lettera b), del suddetto provvedimento dirigenziale che prevede l'osservanza della seguente prescrizione: *“completare l'esistente barriera arborea, in doppia fila con l'interposta barriera a lastre prefabbricate in c.a., anche nel tratto lungo il confine Est, attualmente privo di questa protezione”*;

RILEVATO che in data 14/08/2015 Prot. n. 103519 è stata assunta agli atti la “Richiesta di modifica di una prescrizione impartita con decreto dirigenziale n. 146/VIA/2015 del 17/07/2015” trasmessa dalla ditta Castagna Scavi S.n.c., precisando: le motivazioni tecniche per le quali ritiene di non poter ottemperare alla prescrizione, una proposta operativa;

CONSIDERATO che:

- al fine di garantire l'invarianza idraulica del lotto la Ditta ha già realizzato il bacino di laminazione, come richiesto dal Consorzio di Bonifica. Castagna Scavi sostiene che la realizzazione della barriera in cls, sul lato destro o sinistro del fossato, non permetterebbe la manutenzione della barriera arborea e del bacino di laminazione. Con il tempo il fossato andrebbe a perdere la capacità di invaso per la presenza della



Provincia di Padova

vegetazione, che naturalmente verrebbe a crescere al suo interno, compromettendo anche l'assetto idraulico delle aree limitrofe all'impianto;

- il bacino di laminazione non consente di osservare la prescrizione di cui all'Art. 1, lettera b), impartita con il decreto dirigenziale n. 146/VIA/2015 del 17/07/2015;
- la Ditta ha proposto di realizzare la barriera fonoassorbente lungo il confine nord dell'area dedicata alle lavorazioni lasciando un unico varco di accesso alla stessa in corrispondenza al lavaggio ruote;
- questa soluzione consente di separare ulteriormente l'area in cui sono svolte le lavorazioni fonte di maggiore impatto sonoro;
- inoltre i veicoli in ingresso e uscita dall'impianto saranno obbligati passare attraverso il lavaggio ruote con un ulteriore miglioramento nell'abbattimento delle polveri e una maggiore pulizia della via di transito dei mezzi;

RILEVATO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 01/09/2015 (argomento n. 8 dell'O.d.G.), esaminate le caratteristiche della modifica richiesta dalla ditta Castagna Scavi S.n.c., all'unanimità dei presenti ha ritenuto di accogliere la domanda di modifica della citata prescrizione b) dell'Art. 1 del decreto dirigenziale n. 146/VIA/2015 del 17/07/2015, sostituendola con le seguenti prescrizioni:

- b) l'area in cui saranno svolte le lavorazioni, fonte di maggiore impatto sonoro, dovrà essere chiusa lungo il lato nord realizzando una barriera fonoassorbente delle stesse dimensioni e caratteristiche tecniche della barriera esistente. L'accesso dei veicoli alla zona dedicata alle lavorazioni avverrà da l'unico varco in corrispondenza al lavaggio ruote;
- b.1) al fine di contenere le poveri residue derivanti dalle operazioni di carico/scarico delle materie prime prodotte, dovrà essere completata la piantumazione della doppia barriera arborea lungo l'intero confine del lotto, ove non ancora presente;

RITENUTO conseguentemente di modificare la prescrizione b) dell'Art. 1 del decreto dirigenziale n. 146/VIA/2015 del 17/07/2015;

DISPONE

Art. 1 - la prescrizione b) dell'Art. 1 del decreto dirigenziale n. 146/VIA/2015 del 17/07/2015 è sostituita dalle seguenti prescrizioni:

- b) l'area in cui saranno svolte le lavorazioni, fonte di maggiore impatto sonoro, dovrà essere chiusa lungo il lato nord realizzando una barriera fonoassorbente delle stesse dimensioni e caratteristiche tecniche della barriera esistente. L'accesso dei veicoli alla zona dedicata alle lavorazioni avverrà da l'unico varco in corrispondenza al lavaggio ruote;
- b.1) al fine di contenere le poveri residue derivanti dalle operazioni di carico/scarico delle materie prime prodotte, dovrà essere completata la piantumazione della doppia barriera arborea lungo l'intero confine del lotto, ove non ancora presente;

Art. 2 - resta invariato il dispositivo, come pure tutte le altre prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento VIA n. 146/VIA/2015 del 17/07/2015;

Art. 3 - il presente atto deve essere allegato al provvedimento VIA n. 146/VIA/2015 del 17/07/2015 che ne diventa parte integrante;



Provincia di Padova

- Art. 4 - di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla ditta CASTAGNA SCAVI S.n.c. - Via Umberto I, 26 - 35045 SALETTO;
- Art. 5 - di trasmettere copia del presente provvedimento, tramite SUAP, ai Comuni di Santa Margherita d'Adighe, Saletto e Ospedaletto Euganeo;
- Art. 6 - che questo ente pubblicherà il presente provvedimento, mediante sintetico avviso comprese le motivazioni, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con le modalità previste dalla L.R. n. 29 del 27/12/2011;
- Art. 7 – che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. B del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Art. 8 - che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 3 pagine.

IL DIRIGENTE
dr. Renato Ferroli
(con firma digitale)